



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

II Reparto

5^a Divisione Stato ed Avanzamento Sottufficiali

Prot.: n° M_D/GMIL-03-II/5/2/2004/44266
Palazzo Esercito

Roma, 30 Agosto 2004
P.d.c.: Cap. CCrs POGGI G., 8203-5866

Al: VEDASI ELENCO DI DISTRIBUZIONE ALLEGATO

OGGETTO: Decreto Dirigenziale n° 2449 datato 19 agosto 2004 - modifiche al decreto dirigenziale n° 3956 datato 4 dicembre 2003 di formazione dell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore del personale appartenente al ruolo Marescialli, riferita al 31 dicembre 2003.

Seguito: circolare pubblicata su foglio d'ordini n. 32 dell'11 agosto 2004.

1. Nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2004, n° 175, è stata pubblicata la legge 27 luglio 2004, n°186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n° 136, recante, all'art. 1-bis, le disposizioni circa il "Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri".
2. Alla luce della predetta nuova normativa, si è reso necessario modificare la chiamata in valutazione del personale del ruolo Marescialli interessato all'avanzamento con l'aliquota del 31 dicembre 2003 (di cui al d. d. n° 3956 del 4 dicembre 2003), stabilita con il foglio a seguito, atteso che detto personale risulta, in prevalenza, interessato all'inquadramento al grado superiore, ai sensi della citata legge n° 186/2004..
3. Preliminarmente, si fa presente che detta normativa non ha prodotto alcun effetto di modifica per quanto riguarda la chiamata in valutazione con l'aliquota del 31 dicembre 2003 dei Primi Marescialli interessati al conferimento della qualifica di Luogotenente (d. d. n° 3955 del 4 dicembre 2003), né per quanto riguarda il ruolo Sergenti (d. d. n° 3957 del 4 dicembre 2003) ed il ruolo Musicisti (d. d. n° 3958 del 4 dicembre 2003). Per tale personale, quindi, le disposizioni già impartite permangono invariate.

EMM-03/09/2004-Prot. 8203/5866

4. Premesso ciò, si comunica che, con decreto dirigenziale n° 2449 del 19 agosto 2004, è stata modificata la chiamata in valutazione del solo personale appartenente al ruolo Marescialli, interessato all'avanzamento al grado superiore con l'aliquota del 31 dicembre 2003 (di cui al d. d. n° 3956 del 4 dicembre 2003).

~~Pertanto, si rappresenta che i Capi di 1ª classe, i Capi di 2ª classe e i Capi di 3ª classe~~ (limitatamente a quelli già in servizio alla data del 1° settembre 1995, inquadrati nel ruolo dei Marescialli ai sensi dell'articolo 34 del citato d. lgs. n° 196/95), interessati all'avanzamento con l'aliquota del 31 dicembre 2003 (per il Q. A. riferito all'anno 2003), per effetto del comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 2004, n° 136, aggiunto con la legge di conversione del 27 luglio 2004, n° 186, sono esclusi dalla valutazione riferita alla predetta aliquota, atteso che gli stessi risultano destinatari dell'inquadramento nel rispettivo grado superiore.

Gli inquadramenti in questione saranno disposti con successivi provvedimenti, con i quali saranno definite anche le relative decorrenze giuridiche ed amministrative.

Parimenti, per le motivazioni di cui sopra, sono esclusi dall'aliquota di cui trattasi coloro che hanno riportato un giudizio di non idoneità, per la prima volta, con riferimento all'aliquota del 31 dicembre 2002 (per il Q.A. 2002), ovvero giudicati, per la seconda volta, non idonei per il Q.A. 1999.

Altresi, sono esclusi dall'aliquota in questione i Capi di 1ª classe giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi (aliquota 31 dicembre 2002), perché non compresi nel numero delle promozioni da attribuire "a scelta" al grado di Primo Maresciallo per l'anno 2003.

5. Per effetto di quanto sopra, in sintesi, permangono inclusi nella suddetta aliquota di valutazione i Capi di 3ª classe, arruolati ai sensi del d. lgs. n° 196/95, con anzianità di grado riferita all'anno 2001, nonché i Capi di 1ª classe, i Capi di 2ª classe ed i Capi di 3ª classe, da valutare con riferimento ai Q. A. dell'anno 2002 e precedenti.

6. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni impartite con la circolare indicata a seguito.

7. Si fa riserva di formare l'aliquota straordinaria riferita al 31 dicembre 2002, ai sensi del comma 10 dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 2004, n° 136, aggiunto con la legge di conversione del 27 luglio 2004, n° 186, per l'avanzamento "a scelta" al grado superiore dei Capi di 1ª classe che, per effetto delle rideterminazioni di anzianità di cui alla "tabella C" della legge di conversione in argomento, maturano alla predetta data il periodo minimo di permanenza nel grado (8 anni), in seguito all'adozione dei provvedimenti formali di inquadramento, attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 1-bis.

8. Inoltre, si fa riserva di formare un'aliquota "suppletiva" di valutazione riferita al 31 dicembre 2003, per l'avanzamento "a scelta" al grado superiore dei Capi di 1ª classe che, per effetto delle rideterminazioni di anzianità di cui alla "tabella C" della legge di conversione in argomento, risulteranno aver maturato alla predetta data il periodo minimo di permanenza nel grado (8 anni), in seguito all'adozione dei sopra citati provvedimenti formali di inquadramento, nonché alla conclusione del procedimento amministrativo di avanzamento di cui alla prefata aliquota straordinaria riferita al 31 dicembre 2002.

./.

9. Infine, gli Enti ed i Reparti competenti (Comandi di Corpo) dovranno notificare l'esclusione dall'aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre 2003 al personale interessato dalle disposizioni di cui al precedente punto 4, ai sensi del comma 6, dell'articolo 1-bis del decreto legge 28 maggio 2004, n° 136, aggiunto con la legge di conversione del 27 luglio 2004, n° 186, in quanto destinatario dell'inquadramento al grado superiore. La relata di notifica, redatta sul modello in allegato, dovrà essere custodita agli atti a cura dei predetti Comandi.

F.to IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dirig. dott. Paolo BUI